



COMUNE DI ROBBIATE
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13.05.2010

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento	4
Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento	4
Art. 4 Definizione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 5 Definizione di rifiuti urbani.....	5
Art. 6 Definizione di rifiuti speciali.....	5
Art. 7 Definizione di rifiuti pericolosi	6
Art. 8 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.....	6
Art. 9 Competenze del soggetto gestore.....	7
Art. 10 Competenze del Comune.....	7
Art. 11 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili	8
Art. 12 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi	8
 TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	8
Art. 13 Definizione della zona di raccolta	8
Art. 14 Modalità di conferimento dei rifiuti	8
Art. 15 Frequenza e orario del servizio.....	8
Art. 16 Doveri del personale.....	8
Art. 17 Modalità di esecuzione delle pesate.....	9
Art. 18 Onerosità del servizio.....	9
 TITOLO III - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA	9
Art. 19 Sistema di raccolta.....	9
Art. 20 Centri di raccolta.....	10
 TITOLO IV - COMPOSTAGGIO DOMESTICO	11
Art. 21 Disciplina del compostaggio domestico sul proprio fondo.....	11
 TITOLO V - NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI	12
Art. 22 Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali.....	12
Art. 23 Rifiuti speciali da cantieri edili e simili.....	12
Art. 24 Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli.....	13
Art. 25 Oneri dei produttori e dei detentori	13
 TITOLO VI - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO	13
Art. 26 Definizione.....	13
Art. 27 Spazzamento.....	13
Art. 28 Spurgo dei pozzetti stradali	13
Art. 29 Cestini stradali.....	14
Art. 30 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.....	14
Art. 31 Taglio dell'erba: Obbligo dei frontisti.....	14
Art. 32 Pulizia dei terreni non edificati.....	14
Art. 33 Pulizia dei mercati.....	14
Art. 34 Aree occupate da esercizi pubblici	14
Art. 35 Carico e scarico di merci e materiali.....	15
Art. 36 Manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	15
Art. 37 Rifiuti abbandonati.....	15

Art. 38 Rimozione discariche abusive.....	16
Art. 39 Volantinaggio.....	16
Art. 40 Asporto di scarichi abusivi.....	16
Art. 41 Attività di volontariato.....	16
Art. 42 Disposizioni per proprietari di animali domestici.....	16
TITOLO VII - DIVIETI - CONTROLLI – SANZIONI.....	17
Art. 43 Controlli e vigilanza.....	17
Art. 44 Divieti.....	17
Art. 45 Controlli.....	17
Art. 46 Sanzioni.....	18
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Art. 47 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali.....	18
Art. 48 Norme finali ed efficacia del presente regolamento.....	18

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il Comune di Robbiate disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche, della L.R. 12.12.2003 n.26, ed ha come oggetto:

- 1) le modalità di separazione e conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte dell’utenza;
- 2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 3) le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento

Il Regolamento disciplina ai sensi dell’art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

- 1) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- 2) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- 3) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 (emissioni gassose; acque di scarico; rifiuti radioattivi; materiali esplosivi in disuso; rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti delle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui) e 186 (terre e rocce di scavo) del D.Lgs. 152/2006.

Art. 4 Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

Secondo l’origine i rifiuti sono così classificati:

- URBANI
- SPECIALI

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- NON PERICOLOSI
- PERICOLOSI

Art. 5 Definizione di rifiuti urbani

Sono **rifiuti urbani**:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; ulteriormente distinti in:

1. rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, ceneri spente di stufe e caminetti, turaccioli in sughero, piccole ossa e simili;

2. rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

3. rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile.

4. rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;

5. rifiuto potenzialmente pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs 152/2006 e descritti all'art. 9 del presente Regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

f) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

Art. 6 Definizione di rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art.184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs.152/2006;

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;

f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti.

Art. 7 Definizione di rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

Art. 8 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Nelle norme di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006 ed in base all'art. 198 comma 2 lett.g) del medesimo decreto, ai sensi del presente Regolamento sono definiti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i seguenti criteri:

1) criteri qualitativi:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica [polietilene, polistirene e simili], metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo- indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo rottami di ferro, paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti vegetali in genere;

2) criteri quantitativi presso il centro di raccolta

Per la determinazione delle quantità dei singoli rifiuti da conferire, si applica il regolamento del centro di raccolta rifiuti vigente.

Sono assimilabili agli urbani anche le seguenti tipologie di rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) dell'art. 5 del presente Regolamento, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità, ovvero raccolti a domicilio presso utenze non domestiche.

Art. 9 Competenze del soggetto gestore

Al soggetto gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

- 1) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;
- 2) la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici o ad uso pubblico, intendendosi questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- 3) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
- 4) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- 5) la gestione operativa del centro di raccolta;
- 6) l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento.

Nell'ipotesi che il soggetto gestore sia un terzo, questo può formulare proposte, finalizzate a definire quanto segue:

- a) individuazione o modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani;
- b) l'individuazione delle aree di spazzamento;
- c) le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- e) l'individuazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani.

Il soggetto gestore, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività:

- I. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla "privacy";
- II. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.

Art. 10 Competenze del Comune

Al Comune competono le seguenti attività:

- 1) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- 2) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;
- 3) l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- 4) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e

ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;

5) l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi dell'art 38 (rimozione discariche abusive) del presente Regolamento. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;

6) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006;

7) l'approvazione delle proposte del soggetto gestore di cui all'art. 10.

Art. 11 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

Art. 12 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 13 Definizione della zona di raccolta

La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale.

Art. 14 Modalità di conferimento dei rifiuti

Sul territorio comunale gli utenti hanno l'obbligo del conferimento dei rifiuti secondo le modalità

previste dal presente Regolamento e relativo allegato tecnico.

E' fatto obbligo agli utenti di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per tutte le frazioni per le quali risulta istituito il servizio.

È espressamente vietato conferire alle raccolte previste da questo Regolamento tipologie di rifiuto diverse da quelle indicate.

Art. 15 Frequenza e orario del servizio

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalità gestionali previste dal precedente art. 2, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.

La raccolta dei rifiuti potrà essere effettuata secondo necessità e possibilità organizzative nei giorni feriali ed, eventualmente, festivi. Se la raccolta nei giorni festivi non fosse possibile il Gestore dovrà comunicare, all'inizio dell'anno, in concomitanza con la distribuzione del

calendario dei rifiuti ai cittadini, le date sostitutive in cui verrà recuperata la mancata raccolta dei giorni festivi.

Art. 16 Doveri del personale

Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti sarà riconoscibile per le apposite tute di lavoro e da tesserino identificativo.

Il personale non è autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalità gestionali prescritte nel presente Regolamento.

Al personale dovrà essere vietato di richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidati. Anche se alle dipendenze di soggetto esterno, il personale sarà tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.M. 28.11.2000 del Ministero per la Funzione pubblica.

Art. 17 Modalità di esecuzione delle pesate

A completamento di ciascuna tornata di raccolta i rifiuti devono essere conferiti all'impianto di destinazione presso il quale sarà rilevato il quantitativo raccolto mediante impianto di pesatura omologato. Qualora, per ragioni organizzative, fosse necessario l'utilizzo del medesimo mezzo per servire parzialmente comuni diversi si dovrà procedere all'esecuzione della pesata intermedia in modo da attribuire inequivocabilmente a ciascun Comune servito il quantitativo di competenza.

Art. 18 Onerosità del servizio

Fino all'esecutività di una gestione che porti all'applicazione del titolo IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 con l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, quale copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, l'attuale copertura dei costi del servizio è determinata secondo le modalità di applicazione della TARSU e riscossa direttamente.

TITOLO III ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

Art. 19 Sistema di raccolta

Il sistema di raccolta adottato dal Comune di Robbiate si articola sui seguenti strumenti operativi:

1. raccolta porta a porta sul territorio comunale delle principali tipologie di rifiuti urbani in giornate ed orari prestabiliti. La raccolta porta porta viene espletata attraverso tre distinte tipologie di sacchi, denominati di seguito "grigio", "viola", "mater-bi".

1.1 Sacco "mater-bi"

La frazione umida viene raccolta attraverso un sacchetto biodegradabile da inserire nell'apposito bidone (per condomini) o secchiello (per piccole unità abitative) con tappo di chiusura. Il sacchetto deve essere ben chiuso all'interno del contenitore (sia bidone che secchiello) e questo deve essere posizionato sul marciapiede o sul ciglio stradale vicino all'uscita delle abitazioni, in modo da non ostacolare il pubblico passaggio, dopo le ore 22,00 del giorno precedente al ritiro.

A raccolta finita sia i bidoni che i secchielli vanno ritirati a carico dei responsabili dei condomini e dei proprietari.

La raccolta della frazione umida avviene due volte la settimana, il lunedì ed il venerdì dalle 7.00 alle 12.00.

1.2. Sacco "viola"

La frazione secca riciclabile viene raccolta attraverso il sacco viola trasparente. Il sacco deve essere ben chiuso e deve essere posizionato sul marciapiede o sul ciglio stradale vicino all'uscita delle abitazioni, in modo da non ostacolare il pubblico passaggio, dopo le ore 22,00 del giorno precedente al ritiro.

La raccolta avviene una volta alla settimana il venerdì.

1.3. Sacco "grigio"

La frazione secca non riciclabile viene raccolta con sacchi trasparenti di colore grigio. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta gli utenti sono tenuti a proteggere gli oggetti taglienti o acuminati prima di introdurli nei sacchi.

Il sacco deve essere ben chiuso e deve essere posizionato sul marciapiede o sul ciglio stradale vicino all'uscita delle abitazioni, in modo da non ostacolare il pubblico passaggio, dopo le ore 22,00 del giorno precedente al ritiro.

La raccolta avviene una volta alla settimana il lunedì.

2. conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso i Centri di Raccolta comunale durante l'orario di apertura come stabilito da apposita convenzione con l'ente gestore.

3. raccolta mediante apposite campane poste in aree comunali di contenitori di vetro

4. raccolta mediante appositi contenitori, posti lungo le strade o presso utenze correlate, di pile scariche, farmaci scaduti, abiti dimessi e telefoni cellulari.

5. raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti.

Art. 20 Centri di raccolta

I centri di raccolta comunali, sono aree attrezzate e custodite destinate alla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati conferiti direttamente dagli utenti del servizio.

Il personale addetto alla custodia è tenuto a controllare il possesso dei requisiti dei soggetti che conferiscono rifiuti e la conformità tipologica del rifiuto alle categorie ammesse per ogni Centro di Raccolta.

Presso il Centro di Raccolta non è consentita alcuna operazione di trattamento dei rifiuti con la sola eccezione della riduzione volumetrica.

Il Centro di Raccolta è destinato principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto avente volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite il servizio di raccolta porta a porta.

Ciascun conferimento non deve superare il limite quantitativo di 200 Kg o volumetrico di 3 mc. Le utenze domestiche possono conferire opportunamente differenziate, se istituite dall'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Ente Gestore, e nel rispetto delle modalità di cui al specifico Regolamento per la Gestione dei Centri di Raccolta, le seguenti frazioni di rifiuti urbani:

a) Rifiuti urbani non pericolosi

1. rifiuti ingombranti
2. materiali in vetro
3. legno
4. imballaggi in plastica
5. imballaggi e materiali in metallo e alluminio
6. carta e cartone
7. inerti derivanti da piccoli lavori di manutenzione domestica
8. scarti vegetali derivanti da attività di manutenzione di aree a verde private

b) Rifiuti urbani pericolosi

Rifiuti pericolosi

Secondo il D.lgs. 152/06 (art. 184, comma 5), sono rifiuti pericolosi quelli contrassegnati da apposito asterisco nell'elenco CER2002.

In tale elenco alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin dall'origine, mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti presenti nel rifiuto.

Per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche: questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione.

I "metalli pesanti" sono antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno: possono essere presenti sia puri che, combinati con altri elementi, in composti chimici.

9. batterie e pile

10. accumulatori al Pb
11. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
12. neon, tubi catodici, lampade a basso consumo
13. cartucce esauste di toner
14. olii e grassi vegetali e animali residui di cottura
15. olii minerali esausti
16. raee (piccoli elettrodomestici)
17. prodotti e relativi contenitori per verniciare e simili
18. componenti e schede elettroniche
19. bombolette spray

Per lo smaltimento di frigoriferi, congelatori, monitor, televisori è previsto il ritiro gratuito a domicilio da parte di apposita ditta incaricata su semplice richiesta telefonica.

I cittadini sono autorizzati a conferire presso il Centro di Raccolta i rifiuti, di cui al precedente elenco, esclusivamente se prodotti in ambito domestico.

I rifiuti devono essere conferiti in modo separato, differenziati per le singole frazioni che il Centro di Raccolta è in grado di ricevere e per cui ha predisposto differenti contenitori.

Qualora un rifiuto sia costituito da più parti ulteriormente differenziabili, l'utente è tenuto a suddividere le varie frazioni di rifiuto prima del conferimento in piattaforma.

L'accesso al Centro di Raccolta deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza. E' consentito l'accesso contemporaneo di un numero controllabile di utenti.

Gli orari di apertura al pubblico devono garantire una adeguata fruizione da parte dell'utenza. E' ammesso il conferimento delle frazioni oggetto di raccolta differenziata carta e cartone, imballaggi in plastica, alluminio, metallo e vetro nei limiti delle dotazioni di raccolta presenti presso il Centro stesso.

TITOLO IV COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 21 Disciplina del compostaggio domestico sul proprio fondo

Saranno incentivate forme di compostaggio domestico relative allo smaltimento in proprio della frazione organica dei rifiuti urbani di produzione familiare; il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani di produzione familiare è consentito nelle seguenti forme:

1. Concimaie ove già esistenti;
2. Compostaggio in cumulo all'aperto, laddove il cumulo abbia le seguenti caratteristiche indicative:
 - larghezza massima della base: metri 2;
 - altezza compresa tra metri 0,6 e metri 1,5;
 - lunghezza minima a regime: metri 2;
 - sezione triangolare o trapezoidale.
3. Compostaggio in compostiera, laddove la struttura abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
 - può essere realizzata in legno, mattoni, metallo o rete, oppure acquistata tra quelle in commercio;
 - deve essere posizionata all'aperto ed a contatto con il suolo nudo;
 - deve disporre di aperture che consentano l'aerazione del materiale;
 - deve essere munita di copertura o coperchio;
 - deve consentire le operazioni di rivoltamento.
4. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
 - a) l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art. 889 del codice civile;
 - b) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, etc.);
 - c) deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
 - d) deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
 - e) deve essere evitata la formazione di cattivi odori;
 - f) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato in frammenti di dimensione non superiore ai 30 cm;
 - g) in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
 - h) è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco ed il potenziamento del processo di decomposizione.

Chiunque dimostri l'effettivo utilizzo di sistemi di compostaggio domestico potrà beneficiare della riduzione dell'imposta nelle forme previste dal regolamento di applicazione della T.A.R.S.U..

TITOL V NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI

Art. 22 Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 23 Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.

I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 24 Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

I rifiuti costituiti da beni durevoli (frigoriferi, frigocongelatori, televisori, etc.) prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.

Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.

Lo smaltimento dei rifiuti indicati nel presente articolo è a carico dei produttori.

Art. 25 Oneri dei produttori e dei detentori

Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- 1) autosmaltimento dei rifiuti;
- 2) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- 3) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- 4) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 152/2006.

TITOL VI NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 26 Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

Art. 27 Spazzamento

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto in funzione delle caratteristiche, del traffico e della destinazione delle aree interessate.

Viene effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e torrenti, nonché delle scarpate ferroviarie, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

Art.28 Spurgo dei pozzetti stradali

Il Comune e/o il Gestore dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche lupoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso della acque.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Lo Smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 29 Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune, o il soggetto gestore su incarico dello stesso, può provvedere all'installazione di cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal soggetto gestore, secondo la periodicità necessaria.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, e simili.

Art. 30 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio,

Art. 31 Taglio dell'erba: Obbligo dei frontisti.

E' fatto obbligo ai possessori di terreni o giardini antistanti una strada pubblica di tagliare l'erba o altra vegetazione che dovesse crescere o invadere l'area di uso pubblico a partire dalla loro recinzione.

provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Art. 32 Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente

liberi da impaludamenti ed inquinamenti o vegetazione spontanea lungo i confini per una larghezza interna di metri 1,50.

A tale scopo essi devono dotarli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ed evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

I proprietari di terreni confinanti con strade oltre ai precedenti obblighi hanno anche quello di tenere pulito da rifiuti da loro prodotti il tratto di strada confinante.

Art. 33 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolarne la raccolta secondo le modalità impartite dal soggetto gestore.

Art. 34 Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici, ivi compresi quelli che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro quali i caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

Art. 35 Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di Regolamento.

Art. 36 Manifestazioni e spettacoli viaggianti

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, etc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti, dopo l'uso, ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Analoga disposizione si applica agli ambulanti presenti nell'ambito delle manifestazioni suddette.

La pulizia va effettuata all'occorrenza e comunque nel più breve tempo possibile dopo la conclusione delle manifestazioni.

Il Comune si impegnerà a sostituire nelle sue iniziative o in iniziative da esso finanziate sul territorio, le stoviglie monouso in plastica con quelle in materiale biodegradabile o con le stoviglie lavabili

Art.37 Rifiuti abbandonati

Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua sono classificati come rifiuti urbani.

Qualora il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti il Comune, tramite il Gestore o con propri autonomi mezzi, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato.

La rimozione e lo smaltimento di sostanze contenenti cemento amianto o altre sostanze pericolose o non assimilabili dovrà avvenire tramite ditta specializzata nel rispetto delle vigenti normative.

L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta.

Art .38 Rimozione discariche abusive.

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti sul territorio comunale, l'Amministrazione Comunale, ove possibile accerterà attraverso il Comando di Polizia Locale, la A.S.L. competente, le Guardie Ecologiche volontarie, ecc. - raccogliendo anche eventuali repert - l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente e del presente regolamento, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti per legge.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza d'urgenza, ai sensi della Legge n. 142/90 - art. 38 - in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, perchè questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune eseguirà con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti, e dando attuazione alle procedure esecutive conseguenti ai procedimenti d'urgenza.

Art. 39 Volantinaggio

E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

E' vietato gettare a terra volantini o altro materiale pubblicitario e propagandistico.

Art. 40 Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 41 Attività di volontariato

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il soggetto gestore si può avvalere della collaborazione di volontari, sia come singoli cittadini sia come associazioni, per il monitoraggio, l'educazione e

l'informazione sul metodo di gestione del ciclo dei rifiuti ed ambientale in generale, nonché per lo svolgimento di attività di supporto all'utenza ai fini di una corretta fruizione del servizio.

Il reclutamento e l'affidamento del servizio saranno gestiti dal soggetto gestore che controllerà anche l'attività affidata al volontariato, che avverrà con modalità approvate dalla Amministrazione Comunale secondo criteri che tengano in considerazione la qualità del servizio, l'economicità e i benefici sociali dell'affidamento.

Art. 42 Disposizioni per proprietari di animali domestici

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi, sono obbligate all'uso del guinzaglio e ad evitare che le bestie imbrattino il suolo. I proprietari di animali sono obbligati ad avere con sé idonei sistemi per la raccolta delle deiezioni che devono usare se i loro animali sporcano strade, parchi, giardini, posteggi, aiuole pubbliche. A tal fine sono stati predisposti sul territorio i DOG TOILETTE.

Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Medicina Veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

TITOLO VII DIVIETI - CONTROLLI – SANZIONI

Art. 43 Controlli e vigilanza

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali.

Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza il Gestore provvede a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

Art. 44 Divieti

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

- 1) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 152/2006
- 2) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- 3) esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore;
- 4) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
- 5) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- 6) il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente sminuzzati;
- 7) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- 8) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
- 9) inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
- 10) conferire al servizio di raccolta rifiuti soggetti a particolare conferimento;
- 11) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006;
- 12) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
- 13) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

Art. 45 Controlli

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti comunali.

Art. 46 Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

L'abbandono di rifiuti è regolato dal D.Lgs 152/2006 articolo 255 comma 1 (Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquanta).

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 o nell'art.650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli Enti e Imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei

rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D.Lgs 152/2006.

L'accertamento degli illeciti amministrativi e l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di competenza della Polizia Locale fatte salve le attribuzioni affidate dalla Legge ad altre pubbliche Autorità.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di Igiene-Sanità e di Polizia Locale e dalle Leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 48 Norme finali ed efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.